



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 – C.A.P. 10032 C.F. 82501690018 – P.I. 02249880010 Tel: 011.913.80.93 Fax: 011.913.99.62
e.mail: protocollo@comune.brandizzo.to.it pec: protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it

Ordinanza Rep. n. 57/2026

Oggetto: Temporanee modifiche alla viabilità in occasione degli eventi della manifestazione temporanea denominata “Brandizzo Summer Nights”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO

Considerato che nel mese di luglio si svolgerà, a cura dell’Associazione Commercianti di Brandizzo, la manifestazione temporanea denominata “*Brandizzo summer nights*” distinta nelle seguenti date/eventi:

- venerdì 03.07.2026 - *Cena sotto le stelle*;
- venerdì 10.07.2026 - *Aperishopping sotto le stelle*.

Vista la documentazione presentata dal Sig. BELLUATI Antonello, in qualità di Presidente dell’Associazione Commercianti di Brandizzo, acclarata al protocollo generale ai numeri 6933 del 13.06.2026, 6936 del 15.06.2026, 7300 e 7301 del 22.06.2026;

Vista la concessione del gratuito patrocinio rilasciata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 22.06.2026;

Visti i programmi della predetta manifestazione e sentita in merito l’Amministrazione Comunale;

Atteso che occorre disciplinare la viabilità cittadina al fine di consentire lo svolgimento dei predetti eventi;

Ritenuto che per motivi di pubblica sicurezza e di pubblico interesse sia vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli estranei alla manifestazione sino al termine della stessa;

Visto l’articolo 107 della legge 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l’art. 7 del “Nuovo Codice della Strada” emanato con D. lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 285/1992 “Codice della Strada” 30 aprile 1992 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale;
- la L. 241/1990;

Riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto di gestione, in forza del decreto sindacale n. 13/2025 di assegnazione delle funzioni di responsabile di settore;

esprime NULLA OSTA

All’occupazione del suolo pubblico come in premessa indicato.

ORDINA

L'istituzione temporanea, dalle ore 18.00 del giorno 03.07.2026 alle ore 01.00 del giorno 04.07.2026 e dalle ore 18.00 del giorno 10.07.2026 alle ore 01.00 del giorno 11.07.2026, delle seguenti modifiche alla viabilità:

1. L'istituzione temporanea dei seguenti obblighi e divieti:
 - divieto di transito e sosta con rimozione forzata, con la sola esclusione dei veicoli appartenenti agli operatori della manifestazione e veicoli autorizzati dall'Associazione Commercianti, in via Torino nel tratto compreso tra via Largo Barra e via Francone;
 - doppio senso di marcia in via Maestro Rossi nel tratto compreso tra via Torino e via Matteotti;
 - divieto di sosta con rimozione forzata in via Maestro Rossi nel tratto compreso tra via Torino e via Matteotti;
 - divieto di sosta con rimozione forzata, fuori dagli appositi spazi, in via XX Settembre, via Maestro Rossi (tratto compreso tra via largo Barra e via Matteotti), via Matteotti, via Po, via Alba, via Gondolo (tratto compreso tra il civ. 20 e via Torino);
 - senso unico alternato in via Roma con unico accesso da via Maestro Rossi.
2. L'istituzione di una fermata autobus temporanea in via Montesanto, altezza del numero civico 1, ed una in via G. Matteotti, all'intersezione con la via F.lli Sussetto.
3. Di prevedere i seguenti percorsi alternativi per gli autobus di linea:
 - a. Provenendo da Chivasso
Rotatoria (**prima uscita**) via Lido Malone con direzione Volpiano, alla rotatoria con strada Col del Lys proseguire per via Lido Malone (**seconda uscita**), all'intersezione con via Prati Neivati svoltare a sinistra e percorrere tutta la via fino all'intersezione con via Montesanto, svoltare a destra in via Montesanto e all'incrocio con la via Malonetto, proseguire dritto in direzione via Volpiano. Giunti alla rotatoria del Galassia (**via Volpiano**) proseguire (**terza uscita direzione Settimo Torinese**) per la via Monviso con direzione Settimo T.se, alla rotonda posta all'incrocio tra la via Monviso e la via Torino, utilizzare la prima uscita direzione Settimo Torinese.
 - b. Provenendo da Settimo T.se:
via Torino, via Paolo Barra, via G. Matteotti, via Po, via Alba, via Chivasso, alla rotatoria all'incrocio con la via Torino, prima uscita a destra con direzione Chivasso.
4. Di prevedere i seguenti percorsi alternativi per tutti i veicoli eccetto gli autobus di linea:
 - a. Provenendo da Chivasso
Rotatoria (**prima uscita**) via Lido Malone con direzione Volpiano - via Col del Lys - rotatoria A4 (**seconda uscita direzione Settimo Torinese**) - rotatoria del galassia (**seconda uscita direzione Settimo Torinese**), via Monviso direzione Settimo T.se, alla rotonda all'incrocio tra la via Monviso e la via Torino, prendere la prima uscita direzione Settimo Torinese.
 - b. Provenendo da Settimo T.se:
via Torino, alla prima rotatoria, (**utilizzare la terza uscita**), proseguire per la via Monviso, alla rotatoria del Galassia (via Volpiano), proseguire seguendo l'indicazione autostrade fino ad arrivare ad una rotonda: utilizzare la seconda uscita e percorrere la via Col Del Lys fino all'incrocio con la successiva rotatoria: utilizzare la terza uscita proseguendo nella via Lido Malone fino alla rotatoria posta all'incrocio con la via Torino: utilizzare la terza uscita con direzione Chivasso.

DISPONE

- al Settore Programmazione e Gestione del Territorio l'adeguamento della segnaletica presente con quella prevista dalla presente ordinanza e di provvedere alla chiusura delle vie interessate con transenne o altri sistemi idonei ed all'apposizione della segnaletica in conformità con la presente ordinanza;

- che, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti alla manifestazione, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Pronto Soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza;
- che gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- che gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno;
- che l'organizzazione della viabilità e gli orari sopra riportati si devono intendere come indicativi e potranno subire modifiche legate a situazioni contingenti ed imprevedibili tali da condizionare lo svolgimento della manifestazione e pertanto, il personale di Polizia Stradale preposto al servizio potrà adottare di iniziativa idonei provvedimenti atti allo svolgimento in sicurezza della manifestazione.
- la pubblicazione all'albo pretorio informatico della presente ordinanza e la trasmissione della stessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando Stazione Carabinieri di Chivasso e alla GTT.

PRESCRIVE

1. La presente ordinanza deve essere tenuta a disposizione sul luogo di occupazione di suolo, per ogni richiesta dell'Autorità.

RICORDA

- A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada.
- Sono esclusi dall'osservare la presente Ordinanza, i mezzi di Soccorso, di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di pubblico servizio o privati nel caso di indifferibile e dimostrata urgenza.
- La presente ordinanza sarà resa eseguibile contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.
- Che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'attività del presente atto;
- Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 5 della legge 241/90, è identificato nel Responsabile Settore Vigilanza e Commercio Dott. Mario Parente.

Brandizzo, lì 30 giugno 2026

Il Responsabile
Settore Vigilanza e Commercio
Dott. Mario Parente
firmato digitalmente

Comune di Brandizzo
Pubblicato dal 30/06/2026 al 15/07/2026